



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 69/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di LAMPIS Eugenio nato a Cagliari il 26.06.1968 e residente in Quartu Sant'Elena (CA), via San Benedetto n. 62, C.F. LMPGNE68H26B354Y, rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo CABONI (C.F. CBNRCR72S23H118C pec avv.riccardocaboni@pec.it), presso il cui studio in Cagliari, via Tuveri n. 84, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 16 aprile 2025, iscritto al n. 26345 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO, e l'Avvocato Riccardo CABONI per il convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Eugenio LAMPIS per vederlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri della somma complessiva di euro 2.176,14 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione, pervenuta con nota del 21 giugno 2023 prot. n.102/5-1 da parte del Comando Legione Carabinieri "Sardegna", di un possibile danno all'Erario derivante dalle condotte illecite realizzate dal Luogotenente C.S. LAMPIS Eugenio, all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di Assemini, indagato nell'ambito del procedimento penale militare n. 394/2022 promosso dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma per il reato di "truffa militare continuata e pluriaggravata".

Alla stessa nota venivano allegate l'informativa n. 334/1-1 del 6/12/2022, trasmessa contestualmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare, nonché l'avviso della conclusione delle indagini trasmesso da quest'ultima all'indagato.

Con nota del 25/1/2024 l'Ufficio requirente ha chiesto alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma la trasmissione di tutti gli atti di indagine in formato digitale. L'intero fascicolo è stato trasmesso in data 20/2/2024.

Dall'esame degli atti acquisiti è emerso che l'attività d'indagine aveva preso le mosse a seguito delle iniziative assunte dal Comandante interinale della

Stazione dei Carabinieri di Assemini nel corso di un controllo amministrativo finalizzato alla verifica della spettanza dell'indennità accessoria attraverso il confronto tra gli ordini di servizio, i nominativi dei militari impiegati e i memoriali di servizio.

Nel corso dell'istruttoria, la Procura ha accertato che Eugenio LAMPIS in relazione ad alcune giornate lavorative (1/2/2022, 4/2/2022, 6/2/2022, 7-8/2/2022, 10/2/2022, 21/2/2022, 22/2/2022, 24/2/2022, 6/5/2022, 9/5/2022) avrebbe attestato falsamente nei memoriali di servizio la propria partecipazione a servizi di pattuglia automontati in aggiunta ai militari assegnati con ordini di servizio.

Il Comando Legione Carabinieri "Sardegna" ha quantificato l'ammontare degli emolumenti indebitamente percepiti dal prevenuto in relazione ai servizi in realtà non prestati nella misura di euro 725,38 comprensivo delle indennità per servizi straordinari esterni, notturni e festivi. Il giudizio penale militare si è concluso con la sentenza n. 14/2024 del Tribunale Militare di Roma che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al reato di truffa militare continuata e pluriaggravata in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Ritenendo che dalle condotte illecite realizzate dal sig. LAMPIS sia derivato anche un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, la Procura lo ha chiamato a rispondere, ai sensi degli artt. 55 quater e 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 anche di questa ulteriore componente di danno che è stata quantificata nella misura di euro 1.450,76, pari al doppio del danno patrimoniale.

Ritenendo sussistenti i necessari presupposti per una contestazione di danno erariale, il P.M. ha proceduto alla notifica dell'invito a dedurre previsto

dall'art. 67 del codice di giustizia contabile nei confronti del sig. LAMPIS, che ha fatto pervenire le proprie deduzioni scritte e ha chiesto di essere sentito personalmente, come previsto dall'art. 67, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016. L'audizione si è svolta in data 30/01/2025.

Tuttavia, le argomentazioni difensive proposte non sono state ritenute sufficienti a superare la necessità dell'esercizio dell'azione e la Procura ha, conseguentemente, emesso l'atto di citazione per il danno erariale, patrimoniale e all'immagine nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

Dall'attività istruttoria svolta sarebbe emerso che, successivamente allo svolgimento dei servizi automontati in parola, il convenuto inseriva nei relativi memoriali di servizio il proprio nominativo in qualità di partecipante ai medesimi servizi. L'assenza dal servizio del LAMPIS sarebbe provata dalle dichiarazioni rese dagli altri militari effettivamente presenti, così come individuati negli ordini di servizio e nei memoriali, mentre la Procura non ha attribuito alcuna rilevanza alle risultanze del tracciamento (autorizzato dalla Procura Militare di Roma) dei contatti telefonici intercorsi tra il convenuto e i militari componenti le pattuglie e delle attività di localizzazione delle celle telefoniche agganciate dall'utenza in uso allo stesso.

Secondo la Procura, in sede di audizione personale il sig. LAMPIS non avrebbe contestato la veridicità delle dichiarazioni rese dai militari sentiti, ma avrebbe precisato di essere stato, comunque, impegnato in attività istituzionali, in particolare, in servizi esterni di osservazione e controllo di soggetti attenzionati, poi successivamente arrestati, senza indicare di quali servizi esterni si trattasse, in che cosa siano consistiti, come si siano svolti e,

soprattutto, produrre documentazione (annotazioni di servizio) che ne attestasse lo svolgimento.

Il comportamento tenuto da Eugenio LAMPIS confliggerebbe con i doveri generali di correttezza e di buona fede che disciplinano il rapporto di servizio, nonché con gli specifici obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di diligenza (art. 2104 c.c.).

Ricorrerebbe, altresì, l'ipotesi della falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente - ai sensi dell'art. 55-quinquies, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Pertanto, il convenuto è stato chiamato a risarcire il danno patrimoniale, pari all'importo percepito indebitamente a titolo di retribuzione per i periodi in relazione ai quali è stata accertata la mancata prestazione; dalle condotte illecite delineate in citazione sarebbe derivato anche un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza di cui il convenuto è stato chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 55 quater e 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001. Il danno in questione è immediatamente azionabile non ricorrendo in tali ipotesi alcuna pregiudiziale penale.

Secondo la prospettazione accusatoria, indipendentemente dalla diffusione attraverso i mass-media di notizie riguardanti le vicende in oggetto, la lesione del bene immagine dell'Amministrazione di appartenenza è da ricondurre ai caratteri delle condotte illecite realizzate, oggettivamente gravi se si tiene conto del ruolo apicale ricoperto all'epoca dei fatti dal LAMPIS all'interno della Caserma di Assemini.

Per quel che concerne la quantificazione di tale componente di danno, per l'Ufficio requirente occorre procedere in via equitativa utilizzando, oltre al

criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), gli ulteriori seguenti parametri: il clamore che la vicenda ha avuto all'interno dell'Amministrazione di appartenenza, come risultante dagli accertamenti delegati dall'Autorità giudiziaria militare coinvolgenti diversi militari appartenenti alla Caserma di Assemini; i connotati oggettivamente gravi della vicenda, che ha visto coinvolto un appartenente all'Arma dei Carabinieri chiamato istituzionalmente alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione di reati sul territorio; il ruolo apicale ricoperto all'epoca dei fatti dal convenuto all'interno della Caserma di Assemini; l'intensità del dolo e l'assoluta indifferenza al rispetto dei doveri del proprio ufficio; la ripetizione delle condotte illecite che farebbe presumere che le stesse si siano interrotte solo a fronte di quegli accertamenti condotti a livello amministrativo interno che ne hanno consentito il disvelamento.

Sulla base dei parametri sopra illustrati, la Procura ha quantificato il danno all'immagine in euro 1.450,76 (euro 725,38 x 2), sottolineando che il presunto responsabile ha agito nell'ambito di un rapporto di servizio e che, con riguardo all'elemento soggettivo, sussiste il dolo, come emerge dai connotati delle condotte illecite poste in essere.

Quindi, il danno ingiusto complessivamente derivato dalle condotte illecite poste in essere da Eugenio LAMPIS di cui si chiede la restituzione è pari a euro 2.176,14 (euro 725,38 + euro 1.450,76), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Il sig. Eugenio LAMPIS si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato

Riccardo CABONI con memoria depositata il 28 gennaio 2026, nella quale ha osservato che non si è ancora pronunciato alcun giudice circa l'effettiva responsabilità (e colpevolezza) del sig. LAMPIS per le asserite condotte illecite, che quindi non risulta essere stata accertata da alcuno (ma è una semplice tesi accusatoria), mentre nel corso delle indagini sono stati raccolti elementi considerati a sostegno di tale tesi, ma anche di quella contraria.

Preso atto che la Procura ha riconosciuto la rilevanza "non decisiva" delle "risultanze" del tracciamento dei contatti telefonici del convenuto con altri soggetti, l'ipotizzata "assenza dal servizio" risulterebbe dedotta soltanto dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dagli altri militari effettivamente presenti in servizio nei giorni contestati, così come individuati negli ordini di servizio e nei memoriali.

Secondo la difesa, la condotta del Luogotenente LAMPIS sarebbe stata pienamente lecita, avendo questi regolarmente svolto tutti i servizi indicati nei memoriali, che potevano essere modificati/integrati successivamente *ex lege* rispetto alla data di svolgimento del servizio (e dunque all'ordine di servizio), affinché vi fosse "aderenza" all'attività svolta in concreto, rispetto a quella programmata. Occorre, infatti tenere conto del peculiare tipo di attività in discussione, che veniva organizzata (e modificata) in base alle esigenze quotidiane che si manifestavano, per garantire il miglior controllo del territorio.

Inoltre, le dichiarazioni dei militari sentiti sarebbero state parziali, rispetto a quelle utili per ricostruire interamente i fatti concreti (e le prassi operative), così che non potrebbe dirsi raggiunta alcuna prova dell'assenza dal servizio del Comandante in quei giorni e in quelle ore (che svolgeva un servizio

collegato), posto che le domande dei Carabinieri non sono state formulate in modo utile e diretto per chiarire tale decisivo (e controverso) aspetto. Tali dichiarazioni (rese come s.i.t.) dei militari sono state acquisite dai Carabinieri senza alcun contraddittorio (e senza che l'indagato potesse esercitare le proprie prerogative di difesa, "raffrontandosi" con i militari per ricordare le specifiche attività svolte, a distanza di anni).

Il Comandante della Stazione, in base alle disposizioni operative conosciute dal personale militare della Stazione e impartite dal Comandante di Compagnia, poteva legittimamente integrare l'ordine di servizio con il memoriale di servizio, in un momento contestuale al servizio medesimo o comunque entro tre giorni dallo svolgimento dello stesso (senza ulteriore autorizzazione, visto che vi era l'"alert" al Comandante di Compagnia). Su tali circostanze, la difesa ha chiesto l'ammissione di specifica prova testimoniale.

Nella memoria si richiama la condotta di vita e professionale del militare, che ha avuto sempre valutazioni di "eccellente" da parte della superiore gerarchia, anche per l'anno 2022, anno per il quale gli sono state mosse le contestazioni.

Il Comandante, al contrario, per spirito di servizio, ha svolto diverse ore di straordinario non remunerate, come chiarito nel corso dell'audizione personale.

D'altro canto, il sistema di "localizzazione" del LAMPIS, basato sugli agganci delle celle telefoniche, non solo non sarebbe sufficiente a dimostrare la sua assenza nei periodi di tempo dichiarati, ma, ove i tabulati siano analizzati correttamente, proverebbe la sua presenza in servizio.

Infine, qualora si dovesse ritenere che vi sia stato effettivamente un errore

nella compilazione dei memoriali in relazione a qualche ora, mancherebbe comunque l'elemento soggettivo necessario per addivenire a una pronuncia di condanna, trattandosi al più di un comportamento meramente colposo (e non per colpa grave).

La difesa ha contestato anche la quantificazione del danno all'Erario, addirittura "triplicato" rispetto all'importo che si ritiene indebitamente percepito, non reputando sufficiente ed esaustivo il generico rimando alla giurisprudenza sul punto.

In conclusione, nella memoria difensiva si chiede: in via preliminare, di disporre un rinvio di almeno 6/8 mesi, al fine di attendere l'esito del procedimento penale, dalla cui istruttoria dibattimentale, nel contraddittorio, può risultare dimostrata la liceità della condotta del convenuto; in via principale, di rigettare integralmente le domande della Procura di cui all'atto di citazione e, anche per l'effetto, mandare assolto il convenuto da ogni addebito; in ogni caso, con vittoria di spese del giudizio.

In via istruttoria si deduce prova testimoniale come indicato dalle pagine 24 - 26 della comparsa.

All'udienza del 19 febbraio 2026 il P.M., ha evidenziato che i servizi contestati sono collegati a ordini di servizio puntuali, mentre i memoriali compilati dai militari impegnati rappresentano il servizio effettivamente svolto. In questi ultimi il sig. LAMPIS ha inserito delle annotazioni e delle integrazioni, possibilità riconosciuta entro tre giorni dal servizio, dichiarando di avere partecipato ai servizi automontati.

In prossimità degli accertamenti, svolti nel 2022, sono stati sentiti i militari coinvolti in quegli ordini di servizio, i quali si sono limitati a dire che l'ordine

di servizio non presentava alcuna anomalia.

In sede di audizione, il convenuto ha dichiarato, invece, di non avere partecipato ai servizi automontati, ma di avere svolto servizi esterni di osservazione e controllo a piedi in autonomia, senza fornire alcuna prova.

Il P.M. ha richiamato le conclusioni e si è opposto alla sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, stante l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, e alla prova per testi, in quanto non avrebbe alcuna attendibilità a distanza di anni.

L'Avvocato CABONI ha sottolineato la singolarità della vicenda relativa all'asserito danno di 700 euro relativo all'indennità accessoria che il Comandante avrebbe percepito indebitamente, mentre la contestazione mossa attiene all'assenza dello stesso dal servizio.

Ha, poi, ribadito che l'istruttoria e l'ipotesi accusatoria sono fondate su due pilastri: le risultanze delle intercettazioni telefoniche, che collocavano il convenuto fuori da Assemini, e le dichiarazioni rese dai militari.

Il difensore ha, quindi, dichiarato di condividere l'assunto della Procura in ordine alla non decisività delle risultanze istruttorie in particolare per quanto attiene alle celle telefoniche.

Il riscontro circa l'ubicazione del Comandante fuori da Assemini non è decisivo e non fornisce prove a favore né contro.

Nelle dieci giornate in discussione il convenuto ha inserito il proprio nominativo come se avesse partecipato al servizio automontato, secondo una prassi che era in uso, avallata dal Comandante di Compagnia; di regola, l'ordine di servizio è precedente al memoriale, che, in seguito all'attività svolta, può essere integrato con l'eventuale partecipazione del Comandante.

La difesa ha sostenuto che il servizio è stato reso dal LAMPIS non dentro l'auto e su questo equivoco sarebbe basata la contestazione di danno erariale. Le attività svolte dal Comandante erano diverse da quelle dei militari citati negli ordini di servizio, che operavano comunque in coordinamento con il Comandante, nello specifico erano in contatto telefonico continuo.

Il fatto che lo stesso convenuto abbia dichiarato che non si trovava nell'auto, tuttavia, non costituirebbe ammissione di avere falsificato gli atti per percepire l'indennità accessoria, che non gli sarebbe spettata

Inoltre, le annotazioni nel memoriale da parte del convenuto comportavano un contestuale *alert* al Comandante di compagnia, pertanto, il difensore ha escluso la volontà di occultare l'inserimento legato alla sua partecipazione in coordinamento con il servizio automontante.

L'Avvocato CABONI ha, quindi, sottolineato che le dichiarazioni dei militari sono parziali, poiché è stato esibito loro solo l'ordine di servizio originario e non il successivo memoriale con l'integrazione del Comandante, e ha insistito per l'accoglimento della prova testimoniale.

Infine, il patrocinatore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni e l'assoluzione del convenuto.

Il P.M. ha replicato che nei memoriali, molto dettagliati per ciò che riguarda gli altri militari, non si dice quale sia stata l'attività del Comandante.

L'Avvocato CABONI ha ribattuto che nei memoriali non c'era la descrizione. Considerato in

DIRITTO

La pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale per il danno patrimoniale è fondata.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella parte in fatto, risulta acclarato che la vicenda all'esame del Collegio si caratterizza per la violazione di specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico impiegato, opportunamente e dettagliatamente disciplinati dal Legislatore, che ha delineato una serie di comportamenti che, ponendosi in contrasto con i valori, normativi ed etici, naturalmente insiti nel lavoro prestato alle dipendenze della P.A., assumono particolare rilevanza in relazione al ruolo svolto dal convenuto.

Ne consegue che il mancato rispetto di tali prescrizioni configura l'elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare l'attività posta a servizio della collettività e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico, alla quale va commisurata la retribuzione allo stesso spettante.

Nel caso di specie, il Comandante, avvalendosi delle prerogative ad esso spettanti, ha integrato i memoriali di servizio facendo risultare la sua partecipazione ai servizi automontati per percepire la relativa indennità.

Il numero limitato di episodi riscontrati e il conseguente modesto importo percepito indebitamente dal LAMPIS non riducono la gravità della vicenda, emersa solo a seguito dell'indagine amministrativa interna disposta dal Comandante *ad interim* subentrato.

Le dichiarazioni dei militari indicati negli ordini di servizio e le ammissioni dello stesso convenuto nel corso dell'audizione consentono di ritenere provata la contestazione formulata dalla Procura.

A ulteriore conferma, il Collegio osserva che l'invio di un "alert" al Comandante di Compagnia quando il LAMPIS modificava un memoriale non

consente di escludere la responsabilità di quest'ultimo; il destinatario dell'avviso non aveva, infatti, motivo di dubitare della correttezza delle variazioni apposte, trattandosi di procedura standard in uso nelle diverse caserme.

Non può essere messo in dubbio, altresì, che la condotta del convenuto sia stata dolosa, in quanto posta in essere per percepire emolumenti non spettanti, sia pure quale "compensazione" per orario di lavoro straordinario asseritamente non pagato.

Il Collegio ritiene di non dover ammettere la prova per testi dedotta dalla difesa alla luce della presenza di prove sufficienti a supportarne la decisione.

Deve ritenersi, pertanto, che il convenuto sia responsabile, a titolo di dolo, dell'intero danno patrimoniale derivante dall'indebita percezione delle indennità in parola.

La Procura erariale ha contestato al sig. LAMPIS anche il danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri, che sarebbe derivato dalla condotta sopra delineata.

Orbene, la Sezione osserva che tale ipotesi ha quale presupposto l'applicazione degli articoli 55 quater e 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 che, tuttavia, regolano l'ipotesi della falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente.

In base ai tali norme, il danno in questione sarebbe immediatamente azionabile non ricorrendo in tali ipotesi alcuna pregiudiziale penale.

Tuttavia, nell'atto di citazione e nelle precisazioni fornite dal P.M. in udienza non appare provata l'assenza dal servizio del convenuto; emerge esclusivamente che il Comandante ha dichiarato falsamente di avere partecipato ai servizi di pattuglia automontati per percepire la relativa

indennità.

L'ipotesi di una sua assenza dal servizio, originariamente formulata dall'Ufficio requirente, è venuta meno in conseguenza della dichiarata scarsa attendibilità e rilevanza delle intercettazioni telefoniche, alla base della contestazione stessa, come chiarito nel corso dell'udienza dalla Procura.

Di conseguenza, per poter procedere nei confronti del convenuto a titolo di danno all'immagine sarebbe stata necessaria la presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto ai danni della Pubblica Amministrazione riconducibile al Capo I, del Titolo II, del Libro II del codice penale.

Orbene, la mancanza di una condanna definitiva comporta l'inammissibilità della domanda azionata dalla Procura.

La definizione della controversia relativamente al danno all'immagine sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle relative spese, ex art. 31 del codice di giustizia contabile.

Conclusivamente, il danno patrimoniale va ascritto al sig. Eugenio LAMPIS a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore dell'Arma dei Carabinieri per il definitivo importo di euro 725,38.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal 9 maggio 2022 (data di cessazione delle condotte lesive) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito, sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- **condanna Eugenio LAMPIS** a pagare a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'Arma dei Carabinieri, la somma di **euro 725,38** (diconsi euro settecentoventicinque/38) oltre alla rivalutazione e agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;
- **dichiara inammissibile** la domanda relativa al danno all'immagine;
- **condanna**, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **74,47** (diconsi euro settantaquattro/47).

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 19 febbraio e del 12 maggio 2026.

L'Estensore

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 13/05/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus